

TI_GERICHTE 52.2011.450 vom 17. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.450

FR: TI_GERICHTE 52.2011.450 du 17 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.450 del 17 maggio 2012

Regeste

Mancata concessione di una borsa di studio. Assegni e prestiti di studio possono essere concessi anno per anno e comunque per la durata minima del ciclo di studi

Erwägungen

E. 1

Gli assegni e i prestiti di studio sono regolati dal capitolo IV (art. 19-22) della LSc. Giusta l'art. 19 cpv. 1 LSc, il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. L'aiuto finanziario, soggiunge il cpv. 2, è concesso in via principale nella forma dell'assegno e in casi particolari come prestito. L'art. 21 cpv. 1 LSc prevede che gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli. Anche l'art. 7 cpv. 2 Rbst, cui rimanda l'art. 22 LSc, stabilisce che l'assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio, e che non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. 2.2. Solo la durata minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - arco di tempo che non corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata. Per quanto rigorosa possa apparire, soprattutto a causa della possibile discordanza fra durata teorica ed effettiva degli studi, tale interpretazione corrisponde alla volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio ed è stata condivisa anche dal Tribunale federale (cfr. STF 2C_244/2008 del 5 giugno 2009, consid. 5.3). La durata minima è fissata, per quanto concerne gli studi universitari, dai regolamenti delle singole università. A _____ essa è di

E. 6

semestri. Come si evince dalla "Studienordnung für die Bachelor-Ausbildung der Universität _____" del 10 giugno 2002 (stato al 23 maggio 2011), sei semestri corrispondono alla durata minima entro la quale è possibile portare a termine, esami compresi, il primo ciclo di studio per l'ottenimento del diploma di bachelor (cfr. art. 1: "Diese Ordnung regelt für das 3. bis 6. Semester der sechssemestrigen Bachelor-Stufe der Universität _____ [...]"). Anche l'Università _____ ha uniformato infatti tutti i propri corsi secondo il modello di Bologna, che si articola in due cicli di studio: il primo, di 3 anni, per l'ottenimento del diploma di bachelor ed il secondo, di 2 anni, che termina con il master. Nonostante l'ateneo abbia aderito alla riforma - si legge sul sito internet www.orientamento.ch - esso si distingue per una strutturazione estremamente personale

suddivisa su tre livelli: "Assessment-Stufe", "Bachelor-Stufe" e "Master-Stufe". Il primo anno infatti, chiamato "Assessment-Stufe", è uguale per tutti gli studenti iscritti. Si acquisiscono in questi due semestri le nozioni e gli strumenti di base, indispensabili per il prosieguo degli studi. Superata questa preparazione standard, si accede all'inizio del secondo anno alla "Bachelor-Stufe" (della durata di 4 semestri), dove gli studenti possono cominciare a scegliere materie principali e secondarie secondo i regolamenti universitari. Infine, la "Master-Stufe" della durata di tre o quattro semestri al quale può succedere un dottorato o una specializzazione professionale, a seconda delle decisioni del neolaureato. L'Università di _____ prevede una regolamentazione speciale per gli studenti di lingua straniera ("Sonderregelungen für fremdsprachige Studierende"); essa offre loro diverse possibilità per sopperire alle difficoltà dovute alla lingua durante l'Assessment-Stufe, ovvero i primi due semestri. Le possibilità sono essenzialmente quattro: a) lo studente affronta il primo anno con gli studenti svizzero tedeschi, cercando di dare tutti gli esami sull'arco di due semestri; b) lo studente distribuisce le materie del primo anno su quattro semestri, affrontando nei primi due poche materie (praticamente solo tedesco e matematica), per poi recuperare le altre nel terzo e nel quarto; c) il carico di lavoro viene distribuito su quattro semestri, ma in parti eguali; d) le materie del primo anno vengono distribuite in quattro semestri, ma nei primi due si affrontano quasi tutte le materie (a parte diritto). Nonostante le ultime tre opzioni non è detto che si perda necessariamente un anno di università, perché a partire dal secondo - qualunque sia la formula adottata - lo studente ha molta più libertà di scelta rispetto al primo. Ciò significa che potrà recuperare i corsi dell'"Assessment Stufe" e - al contempo - dare gli esami di corsi successivi, recuperando pertanto il tempo perso.

2.3. Nella concreta fattispecie, RI 1 ha già effettuato 6 semestri di studio durante gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 presso la facoltà di economia dell'Università di _____. Nella domanda di borsa di studio relativa all'anno scolastico 2008/2009, l'insorgente ha indicato che era sua intenzione frequentare il primo anno della facoltà di economia secondo il curriculum di Bologna e che l'inizio e la prevista conclusione dell'intera formazione si sarebbe svolta sull'arco degli anni 2008-2012 con primi esami a febbraio e agosto 2009 (cfr. punto 6). Con la domanda relativa all'anno scolastico 2009/2010 RI 1 ha evidenziato di aver svolto l'Assessment durante il primo anno di studi (cfr. punto 5); pur segnalando, al punto 6, di frequentare (ancora) il primo anno, non ha precisato di voler prolungare il periodo di Assessment di ulteriori due semestri. Tale circostanza è stata esplicitata nella comunicazione e-mail del 23 novembre 2009, mediante la quale il ricorrente, oltre ad aver spiegato all'autorità di prime cure la sua situazione scolastica, ha sottolineato di avere esteso l'anno di Assessment sull'arco di quattro semestri, nonché di essere contemporaneamente iscritto al primo semestre del bachelor in affari internazionali. Quand'anche l'insorgente avesse manifestato sin dall'inizio la propria intenzione di effettuare la prima fase del ciclo di studi sull'arco di due anni (segnatamente con la prima domanda di borsa di studio, laddove ha indicato la durata complessiva della propria formazione), egli non ne trarrebbe giovamento alcuno per le ragioni che verranno esposte nel seguito. Il ricorrente ritiene che l'UBSS, a seguito di queste sue precise indicazioni, avrebbe di fatto autorizzato la formazione - indi il relativo sussidiamento - per il periodo 2008-2012. A suo giudizio, la competente autorità sarebbe stata informata della durata degli studi per studenti non madrelingua già nel 2009. Essa non potrebbe quindi negare la concessione del postulato aiuto per l'ultimo anno del primo ciclo di formazione con la motivazione che la durata minima dello stesso sarebbe già stata sussidiata, senza disattendere il principio dell'affidamento e incorrere in un comportamento contraddittorio,

lesivo del principio della buona fede. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Giova anzitutto rilevare che il ricorrente ha scelto autonomamente di fruire della facoltà concessagli dalle "Ausführungsbestimmungen Assessment-Stufe" dell'Università per diluire il periodo di Assessment sull'arco di 4 semestri secondo la Variante B (cfr. § 3.1.3, nonché e-mail del 23 novembre 2009). L'estensione, come si legge al § 2.2.1 delle stesse disposizioni, è infatti facoltativa ("Fremdsprachige Studierende können das Assessment-Jahr auf höchstens zwei Jahre erstrecken"). Ciò non toglie che la durata sussidiabile, ovvero quella minima entro la quale è possibile portare a termine il primo ciclo di studi onde ottenere il diploma di bachelor, indipendentemente dalla variante scelta per assolvere l' Assessment , è e rimane di 6 semestri. Lo studente che sceglie di affrontare il primo anno in quattro semestri, non perde necessariamente un anno di università. A partire dal secondo anno, qualunque sia la formula (variante) adottata, egli può recuperare i corsi dell' Assesment-Stufe e al contempo dare gli esami di corsi successivi, recuperando il tempo "perso". Invano il ricorrente si lamenta di trovarsi ora, e dunque nel corso del terzo anno, a frequentare i corsi del secondo. Di ciò non può che rammaricarsi. La possibilità di svolgere gli studi (esami compresi) entro sei semestri non era affatto esclusa, anzi era possibile grazie ad un'adeguata pianificazione dei corsi. Del resto neppure l'insorgente adduce che fosse cosa impossibile. Parimenti a torto il ricorrente sostiene che l'UBSS avrebbe assunto atteggiamenti contraddittori e lesivi del principio della buona fede, per aver fornito indicazioni rassicuranti circa la possibilità di sussidiare la durata complessiva del ciclo di studi (2008-2012), rispettivamente per averla di fatto autorizzata dopo aver accettato che egli svolgesse l' Assessment sull'arco di 4 semestri. Come rettamente rileva il Governo, l'aver spiegato all'UBSS di avere esteso l'anno di Assessment su 4 semestri, nonché di essere iscritto provvisoriamente al primo semestre di bachelor e l'aver, di conseguenza, ricevuto un assegno di studio per il secondo anno di studi (cfr. domanda di borsa di studio per l'anno scolastico 2009-2010), non sono circostanze che possono conferire all'insorgente il diritto di esigere, in base al principio dell'affidamento, che gli venga concesso il postulato aiuto anche per l'anno scolastico 2011/2012, ovvero per ulteriori due semestri in deroga alla regola della durata minima del ciclo di studi. Concedendo un assegno di studio per i primi due anni di studio durante i quali il ricorrente ha svolto l' Assessment , l'UBSS non ha promesso o lasciato intendere che egli avrebbe potuto beneficiare di assegni di studio per complessivi 8 semestri, anziché solo 6. Neppure il fatto di aver indicato, nei vari formulari, la durata complessiva prevista per gli studi può essergli d'alcun giovamento. Le domande tendenti all'ottenimento di una borsa di studio vengono infatti valutate e decise anno per anno, non già per un intero periodo di formazione come pretende a torto il ricorrente (cfr. art. 21 cpv. 1 LSc e 7 cpv. 2 Rbst). Si ribadisce che egli ha deciso autonomamente di distribuire le materie relative all' Assessment-Stufe su quattro semestri. Tale scelta non gli è stata imposta, né tantomeno suggerita da chicchessia. Contrariamente a quanto assevera l'insorgente, non spetta di certo all'UBSS contestare od accettare le scelte formative dei singoli richiedenti, né renderli attenti sulle indicazioni che si trovano sui formulari compilati, alla luce del chiaro testo di legge applicabile alla fattispecie. 3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.